



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Reg. n. 1521 09 AGO. 2019

Oggetto: interventi sulla vegetazione interferente con la sede ferroviaria nel territorio comunale (D.P.R. 753/1980)

IL SINDACO

Vista la nota inviata da "R.F.I. s.p.a." Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Milano, prot. n° P/2019/0002884 (assunta al prot. del Comune al n. 11764/2019), avente ad oggetto la richiesta di emissione di ordinanza contingibile ed urgente in applicazione del D.P.R. 753 dell'11.7.1980 per il taglio della vegetazione, nei confronti dei proprietari dei terreni confinanti col tracciato ferroviario, tenuti all'osservanza delle distanze di sicurezza previste dagli artt. 52 e 55 del menzionato D.P.R. n. 753/1980;

Dato atto che la motivazione della richiesta risiede nelle conseguenze dei gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree di proprietà privata adiacenti le linee ferroviarie ha avuto, in talune situazioni, sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali eventi meteorologici;

Visto in particolare l'art. 52 del seguente letterale tenore "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S. per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.....";

Visto altresì l'art. 55 del seguente letterale tenore: "*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.....";*

Considerati rischi potenziali di :

- possibile caduta di alberi soprattutto di alto fusto (determinata da cause meteorologiche, ammaloramento, particolari condizioni ambientali quali frane, smottamenti, ecc.) che, non rispettando le distanze di cui al D.P.R. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione ferroviaria e dei viaggiatori e comunque causare grave interferenza sulla regolarità della stessa;

- pericolo di incendio delle aree adiacenti il tracciato ferroviario che può provocare interferenza con lo stesso

- possibile propagazione di incendi qualora provenienti dalla sede ferroviaria ad aree più vaste;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari di proprietà limitrofe alla sede ferroviaria alla scrupolosa osservanza delle distanze di sicurezza degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria e perciò all'adozione di tutti gli accorgimenti per esercire un'efficiente manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di evitare il verificarsi degli eventi sopra paventati;

Dato atto che deve essere garantita la pubblica incolumità e la sicurezza dei trasporti, e riconosciuta pertanto la necessità di prevenire ed eliminare ogni possibile condizione di pericolo;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- altresì gli artt. dall'892 all'896 C.C.

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere a verificare ed eliminare tutti i fattori di pericolo costituiti dalla vegetazione sporgente sulla linea ferroviaria e che a norma degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 possono interferire con l'infrastruttura, eliminando quindi il rischio di pericolo per caduta, incendio e propagazione di incendio entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line al fine di preservare e garantire la pubblica incolumità e la sicurezza per persone e/o cose.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente per tutto il periodo di validità
- che sia data idonea informazione della stessa altresì attraverso altre forme di pubblicità (esposizione in bacheche, luoghi di pubblico interesse, ecc.)
- che venga trasmessa:
 - alla Prefettura del VCO
 - alle forze di polizia presenti sul territorio
 - all'Ufficio Tecnico Comunale
 - a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

RENDE NOTO

- che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio on line comunale
- che ai trasgressori della presente sarà inflitta sanzione amministrativa pecuniaria a' sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/1980 secondo i criteri e principi di cui alla L. 689/1981
- che le forze di polizia, per quanto di propria rispettiva competenza, sono incaricate di far osservare la presente ordinanza
- che in caso di inottemperanza del presente provvedimento si renderanno applicabili le sanzioni di cui all'art. 650 c.p., nonché le sanzioni amministrative conseguenti.

AVVERTE

Copia della presente verrà comunicata al Prefetto a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 co. 4 D.Lgs.267/2000.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. a' sensi del D.Lgs. 104 del 2.7.2010 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a' sensi del D.P.R. 1199 del 24.11.1971 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica/scadenza della pubblicazione.

Stresa, 29 AGO 2019


Cav. Giuseppe Boffini